Gazzetta ufficiale

ISSN 1725-258X

L 39

46° anno

13 febbraio 2003

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione


Sommario

Rettifiche

* Rettifica della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 220 del 15.8.2002)

1

2







RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 220 del 15 agosto 2002)

A pagina 18, il testo della direttiva 2002/72/CE è sostituito dal testo seguente:

«DIRETTIVA 2002/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2002

relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

dopo aver ascoltato il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- La direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 (1) febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE (3), è stata ripetutamente e sostanzialmente modificata. Per ragioni di chiarezza e razionalità essa deve pertanto essere consolidata.
- L'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i (2) materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.
- Per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi.
- Il campo di applicazione della presente direttiva deve (4) coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio (4).
- Le disposizioni della presente direttiva non si applicano (5) alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica.
- I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e dovranno, pertanto, essere esclusi dalla definizione di plastica.
- Per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migra-

zione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche.

- Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario, esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nella lista comunitaria. La presente direttiva sarà pertanto estesa a tempo debito alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi.
- L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente accettate in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.
- La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate in questo senso dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.
- Per taluni additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nelle presente direttiva, in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per meglio stimare l'esposizione dei consumatori in circostanze specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello contenente gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.
- La direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio (5) fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione.
- È più semplice determinare la quantità di sostanza in un materiale o oggetto finiti piuttosto che determinarne il livello specifico di migrazione. In talune condizioni, si dovrebbe pertanto autorizzare la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità piuttosto che mediante il livello specifico di migrazione.
- (14)Per alcuni tipi di plastica la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, evitando così prove complesse, lunghe e costose.

⁽¹) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. (²) GU L 75 del 21.3.1990, rettificata da GU L 349 del 13.12.1990,

pag. 26. GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19. GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE (GU L 222 del 12.8.1997, pag.

⁽⁵⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.

Il limite di migrazione globale è una misura dell'inerzia del materiale che previene una modifica inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari e che, riducendo il ricorso a un numero eccessivo di limiti di migrazione specifica o ad altre restrizioni, rappresenta pertanto un controllo efficace.

IT

- La direttiva 78/142/CEE del Consiglio (1) fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e le direttive 80/766/CEE (2) e 81/432/CEE (3) della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti.
- Ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materiali o oggetti di materia plastica che non sono per loro natura chiaramente destinati ad uso alimentare.
- La direttiva 80/590/CEE della Commissione (4) determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale, ovvero garantire la libera circolazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario e appropriato elaborare le norme per la definizione di materia plastica e di sostanze autorizzate. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- In conformità all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- La presente direttiva non deve modificare i termini di cui all'allegato VII, parte B, entro i quali gli Stati membri sono tenuti a ottemperare alla direttiva 90/128/CEE e agli atti che la modificano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
- La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o a parti di essi:
- (¹) GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15. (²) GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42. (³) GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6. (⁴) GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21.

- a) costituiti esclusivamente di materia plastica; o
- b) composti di due o più strati, ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica, fissati tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro mezzo,

che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.

Ai sensi della presente direttiva s'intende per "materia plastica" il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze o materiali.

Non sono considerati materie plastiche:

- a) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione (5);
- b) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- c) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;
- d) i rivestimenti di superficie ottenuti da:
 - cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristal-
 - miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;
- e) le resine a scambio ionico;
- f) i siliconi.
- Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm²) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

- a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
- b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
- c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 93/111/CE (GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41).

Articolo 3

IT

- 1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezioni A e B.
- 2. In deroga al primo comma, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino, al più tardi, al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- 3. L'elenco della sezione A dell'allegato II può essere modificato:
- o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE,
- o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
- 4. Nessuno Stato membro può autorizzare l'impiego di una nuova sostanza sul suo territorio se non nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE.
- 5. Gli elenchi di cui all'allegato II, sezioni A e B, non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:
- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc.,
- resine epossidiche,
- adesivi e promotori di adesione,
- inchiostri da stampa.

Articolo 4

L'allegato III, sezioni A e B, contiene un elenco incompleto di additivi che, con le restrizioni e/o le caratteristiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Per le sostanze dell'allegato III, sezione B, i limiti di migrazione specifica saranno applicati a partire dal 1º gennaio 2004 se la verifica di conformità deve essere effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi secondo quanto disposto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

Articolo 5

Come prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, solamente quelli elencati nell'allegato IV possono venire a contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 6

1. Le specifiche generali relative ai materiali e agli oggetti di plastica sono riportate nell'allegato V, parte A. Altre specifiche

relative ad alcune sostanze che compaiono negli allegati II, III e IV sono riportate nell'allegato V, parte B.

2. Il significato dei numeri indicati tra parentesi nella colonna "Restrizioni e/o specifiche" figura nell'allegato VI.

Articolo 7

- I limiti di migrazione specifica indicati nell'allegato II sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm^2 nei seguenti casi:
- a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
- b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile determinare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.

In tali casi, i limiti indicati nell'allegato II, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm².

Articolo 8

- 1. Per verificare l'osservanza dei limiti di migrazione si applicano le disposizioni delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e le ulteriori disposizioni di cui all'allegato I.
- 2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che il rispetto del limite globale di migrazione fissato dall'articolo 2 non comporta il superamento dei limiti di migrazione specifica.
- 3. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite di migrazione specifica.
- 4. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra la quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.

Articolo 9

1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della direttiva 89/109/CEE.

2. Il comma 1 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica che per la loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

IT

Articolo 10

- 1. La direttiva 90/128/CEE modificata dalle direttive esposte all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente ai termini per la trasposizione e l'applicazione di cui alla parte B dell'allegato VII.
- 2. I richiami alle direttive abrogate sono da intendersi riferiti alla presente direttiva e da leggersi secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato VIII.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2002.

Por la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

Disposizioni generali

- 1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato della direttiva 82/711/CEE, si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 85/572/CEE, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di prodotto alimentare.
- 2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantità di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse da quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente:

$$M = \frac{m \cdot a_2}{a_1 \cdot q} \cdot 1 \ 000$$

IT

Dove:

M è la migrazione in mg/kg;

m è la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;

 à l'area della superficie in dm² del campione a contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione;

a₂ è l'area della superficie in dm² del materiale o oggetto nelle effettive condizioni d'impiego;

q è la quantità in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni d'impiego.

3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se ciò non è possibile, su provini ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su provini rappresentativi del materiale o oggetto.

Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione è particolarmente importante nel caso di materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi ecc.

Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o prevedibili.

È in ogni caso permesso dimostrare la conformità con i limiti di migrazione usando una prova più rigorosa.

- 4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 8 della presente direttiva, il campione del materiale o dell'oggetto è messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo e ad una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego effettive, secondo quanto previsto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantità totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantità di una o più sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione.
- 5. Se un oggetto è destinato a venire più volte a contatto con i prodotti alimentari, la(e) prova(e) di migrazione deve(devono) essere ripetuta(e) su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dalla direttiva 82/711/CEE, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica di conformità dev'essere effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova. Tuttavia, se vi è una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene(vengono) superato(i) il(i) limite(i) di migrazione, non occorrono altre prove.

Disposizioni specifiche relative alla migrazione globale

6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, la determinazione analitica della quantità totale di sostanze cedute dal campione può essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo.

Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o ad uno dei suoi succedanei, può essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito.

Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente. La quantità di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione globale del campione esaminato.

Nel caso di un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale sia tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta al punto 5, possono essere apportate modifiche a questa prova, a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito.

La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova adeguata e si determina la migrazione globale (M_1) . Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente M_2 , e M_3).

Il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme se M, o M, - M, non superano il limite di migrazione globale.

7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite di migrazione globale di una quantità non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.

Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:

- 20 mg/kg o 3 mg/dm² nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o succedanei,
- 12 mg/kg o 2 mg/dm² nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, articolo 3 della direttiva 82/711/CEE, la verifica della conformità al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi succedanei non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato.

In questi casi, per le sostanze per le quali nell'allegato II non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifico generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm². La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale.

ALLEGATO II

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

INTRODUZIONE GENERALE

- 1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include:
 - sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro
 procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole,
 - sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco,
 - sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti.
- 2. L'elenco non comprende i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco degli autorizzati acidi, fenoli o alcoli che sono anch'essi autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "...acido, sale" figurano nell'elenco qualora non sia menzionato il corrispondente acido libero. In questi casi il significato del termine "sale" è "sale di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco".
- 3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:
 - a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali:
 - impurezze delle sostanze utilizzate,
 - intermedi di reazione,
 - prodotti di decomposizione;
 - b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche, nonché loro miscele, qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessari per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco;
 - c) miscele delle sostanze autorizzate.

I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

- 4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.
- 5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
 - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,
 - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),
 - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,
 - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
 - il limite di migrazione specifica (LMS),
 - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),
 - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm² di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),
 - ogni altra restrizione specificamente indicata,
 - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.
- 6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.
- 7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.
- 8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato:
 - LR = limite di rivelabilità del metodo d'analisi;
 - PF = prodotto o materiale finito;
 - NCO = gruppo isocianico;
 - NR = non rivelabile. Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rivelabile" che la sostanza non deve essere rivelata con uno dei metodi analitici convalidati che dovrebbero rivelare la sostanza al limite di rivelabilità (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al limite di rivelabilità in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato;


- QM = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nel prodotto finito;
- QM(T) = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- QMA = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto finito espressa in mg per 6 dm² della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- QMA(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm² della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- EMS = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;
- LMS(T) = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato.

$\label{eq:Sezione} \textit{Sezione } A$ Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza autorizzati

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
10030	000514-10-3	Acido abietico	
10060	000075-07-0	Acetaldeide	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^2)$
10090	000064-19-7	Acido acetico	
10120	000108-05-4	Acetato di vinile	LMS = 12 mg/kg
10150	000108-24-7	Anidride acetica	
10210	000074-86-2	Acetilene	
10630	000079-06-1	Acrilammide	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
10660	015214-89-8	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico	LMS = 0.05 mg/kg
10690	000079-10-7	Acido acrilico	
10750	002495-35-4	Acrilato di benzile	
10780	000141-32-2	Acrilato di n-butile	
10810	002998-08-5	Acrilato di sec-butile	
10840	001663-39-4	Acrilato di terz-butile	
11000	050976-02-8	Acrilato di diciclopentadienile	$QMA = 0.05 \text{ mg}/6 \text{ dm}^2$
11245	002156-97-0	Acrilato di dodecile	$LMS = 0.05 \text{ mg/kg} (^{1})$
11470	000140-88-5	Acrilato di etile	
11510	000818-61-1	Acrilato di idrossietile	Cfr. "Monoacrilato di etilenglicole"
11530	000999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile	$QMA = 0.05 \text{ mg}/6 \text{ dm}^2$
11590	000106-63-8	Acrilato di isobutile	
11680	000689-12-3	Acrilato di isopropile	
11710	000096-33-3	Acrilato di metile	
11830	000818-61-1	Monoacrilato di etilenglicole	
11890	002499-59-4	Acrilato di n-ottile	
11980	000925-60-0	Acrilato di propile	
12100	000107-13-1	Acrilonitrile	LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
12130	000124-04-9	Acido adipico	
12265	004074-90-2	Adipato di divinile	QM = 5 mg/kg nel PF. Solo per uso come comonomero
12280	002035-75-8	Anidride adipica	
12310		Albumina	
12340		Albumina coagulata con formaldeide	
12375		Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C ₄ -C ₂₂)	
12670	002855-13-2	1-Ammino-3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesano	LMS = 6 mg/kg
12761	000693-57-2	Acido 12-amminododecanoico	LMS= 0,05 mg/kg
12763	000141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
12765	084434-12-8	N-(2-amminoetil)-beta-alaninato di sodio	LMS= 0,05 mg/kg
12788	002432-99-7	Acido 11-amminoundecanoico	LMS= 5 mg/kg
12789	007664-41-7	Ammoniaca	
12820	000123-99-9	Acido azelaico	



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
12970	004196-95-6	Anidride azelaica	
13000	001477-55-0	1,3-Benzendimetanammina	LMS= 0,05 mg/kg
13060	004422-95-1	Tricloruro dell'acido 1,3,5-benzentricarbossilico	QMA = 0,05 mg/6 dm ² (misurato come acido 1,3,5-benzentricarbossilico)
13075	000091-76-9	Benzoguanamina	Cfr. "2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"
13090	000065-85-0	Acido benzoico	
13150	000100-51-6	Alcool benzilico	
13180	000498-66-8	Biciclo [2.2.1]ept-2-ene (= norbornene)	LMS= 0,05 mg/kg
13210	001761-71-3	Bis(4-amminocicloesil)metano	LMS= 0,05 mg/kg
13326	000111-46-6	Etere bis(2-idrossietilico)	Cfr. "Dietilenglicole"
13380	000077-99-6	2,2-Bis(idrossimetil)-1-butanolo	Cfr. "1,1,1-Trimetilolpropano"
13390	000105-08-8	1,4-Bis(idrossimetil)cicloesano	
13395	004767-03-7	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS = 3 mg/kg
13510	001675-54-3	Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropano) (= Badge)	In conformità della direttiva 2002/ 16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27)
13530	038103-06-9	Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS = 0,05 mg/kg
13550	000110-98-5	Etere Bis(idrossipropilico)	Cfr. "Dipropilenglicole"
13560	0005124-30-1	Bis(4-isocianatocicloesil)metano	Cfr. "4,4 -Diisocianato di dici-cloesilmetano"
13600	047465-97-4	3,3-Bis(3-metil-4-idrossifenil)-2-indolinone	LMS = 1,8 mg/kg
13607	000080-05-7	Bisfenolo A	Cfr. "2,2-Bis(4-idrossifenil) propano"
13610	001675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A	Cfr. "Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano"
13614	038103-06-9	Bis(anidride ftalica) di bisfenolo A	Cfr. "Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis (4-idrossifenil)propano"
13617	000080-09-1	Bisfenolo S	Cfr. "4,4'-diidrossidifenilsulfone"
13620	010043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (²³) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
13630	000106-99-0	Butadiene	QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
13690	000107-88-0	1,3-Butandiolo	
13720	000110-63-4	1,4 Butandiolo	$LMS(T) = 0.05 \text{ mg/kg} (^{24})$
13780	002425-79-8	Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo	QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)
13810	000505-65-7	1,4-Butandiolo formale	$QMA = 0.05 \text{ mg}/6 \text{ dm}^2$
13840	000071-36-3	1-Butanolo	
13870	000106-98-9	1-Butene	
13900	000107-01-7	2-Butene	






N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
15700	005124-30-1	4,4' -Diisocianato di dicicloesilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
15760	000111-46-6	Dietilenglicole	$LMS(T) = 30 \text{ mg/kg} (^{3})$
15790	000111-40-0	Dietilentriammina	LMS = 5 mg/kg
15820	000345-92-6	4,4' -Difluorobenzofenone	LMS = 0,05 mg/kg
15880	000120-80-9	1,2-Diidrossibenzene	LMS = 6 mg/kg
15910	000108-46-3	1,3-Diidrossibenzene	LMS = 2.4 mg/kg
15940	000123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0.6 mg/kg
15970	000611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^{15})$
16000	000092-88-6	4,4'-Diidrossidifenile	LMS = 6 mg/kg
16090	000080-09-1	4,4'-Diidrossidifenilsulfone	LMS = 0,05 mg/kg
16150	000108-01-0	Dimetilamminoetanolo	LMS = 18 mg/kg
16240	000091-97-4	4,4'-Diisocianato di 3,3' -dimetildifenile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) $(^{26})$
16360	000576-26-1	2,6-Dimitilfenolo	LMS = 0,05 mg/kg
16390	000126-30-7	2,2-Dimetil-1,3-propandiolo	LMS = 0,05 mg/kg
16450	000646-06-0	1,3-Diossolano	LMS = 0,05 mg/kg
16480	000126-58-9	Dipentaeritrite	
16570	004128-73-8	4,4'-Diisocianato dell'etere difenilico	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
16600	005873-54-1	2,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
16630	000101-68-8	4,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
16650	000127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)
16660	000110-98-5	Dipropilenglicole	
16690	001321-74-0	Divinilbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm² o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V)
16694	013811-50-2	N,N'-Divinil-2-imidazolidinone	QM = 5 mg/kg nel PF
16697	000693-23-2	Acido n-dodecandioico	
16704	000112-41-4	1-Dodecene	LMS = 0,05 mg/kg
16750	000106-89-8	Epicloridrina	QM = 1 mg/kg nel PF
16780	000064-17-5	Etanolo	
16950	000074-85-1	Etilene	
16960	000107-15-3	Etilendiammina	LMS = 12 mg/kg
16990	000107-21-1	Etilenglicole	$LMS(T) = 30 \text{ mg/kg} (^3)$
17005	000151-56-4	Etilenimmina	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
17020	000075-21-8	Ossido di etilene	QM = 1 mg/kg nel PF
17050	000104-76-7	2-Etil-1-esanolo	LMS = 30 mg/kg

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
17160	000097-53-0	Eugenolo	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
17170	061788-47-4	Acidi grassi dell'olio di cocco	unumieu compresu)
17200	068308-53-2	Acidi grassi dell'olio di soia	
17230	061790-12-3	Acidi grassi di tallolio	
17260	000050-00-0	Formaldeide	$LMS(T) = 15 \text{ mg/kg} (^{22})$
17290	000110-17-8	Acido fumarico	5. 5
17530	000050-99-7	Glucosio	
18010	000110-94-1	Acido glutarico	
18070	000108-55-4	Anidride glutarica	
18100	000056-81-5	Glicerina	
18220	068564-88-5	Acido N-eptilamminoundecanoico	LMS = 0,05 mg/kg (1)
18250	000115-28-6	Acido esacloroendometilentetraidroftalico	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
18280	000115-27-5	Anidride esacloroendometilentetraidroftalica	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
18310	036653-82-4	1-Esadecanolo	
18430	000116-15-4	Esafluoropropilene	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
18460	000124-09-4	Esametilendiammina	LMS = 2,4 mg/kg
18640	000822-06-0	Diisocianato di esametilene	$QM(T) = 1 \text{ mg/kg}$ (espresso come NCO) (26)
18670	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (²²) (espresso come formaldeide)
18820	000592-41-6	1-Esene	LMS = 3 mg/kg
18867	000123-31-9	Idrochinone	Cfr. "1,4-Diidrossibenzene"
18880	000099-96-7	Acido p-idrossibenzoico	
18897	016712-64-4	Acido 6 idrossi-2-naftalenocarbossilico	LMS = 0,05 mg/kg
18898	000103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	Da usarsi soltanto in cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato
19000	000115-11-7	Isobutene	
19060	000109-53-5	Etere isobutilvinilico	QM = 5 mg/kg nel PF
19110	004098-71-9	1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) $\binom{26}{}$
19150	000121-91-5	Acido isoftalico	LMS = 5 mg/kg
19210	001459-93-4	Isoftalato di dimetile	LMS = 0,05 mg/kg
19243	000078-79-5	Isoprene	Cfr. "2-metil-1,3-butadiene"
19270	000097-65-4	Acido itaconico	
19460	000050-21-5	Acido lattico	
19470	000143-07-7	Acido laurico	
19480	002146-71-6	Laurato di vinile	
19490	000947-04-6	Laurolattame	LMS = 5 mg/kg
19510	011132-73-3	Lignocellulosa	
19540	000110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30 mg/kg (4)
19960	000108-31-6	Anidride maleica	LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)
19975	000108-78-1	Melammina	Cfr. "2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina"
19990	000079-39-0	Metacrilammide	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
20020	000079-41-4	Acido metacrilico	
20050	000096-05-9	Metacrilato di allile	LMS = 0,05 mg/kg
20080	002495-37-6	Metacrilato di benzile	
20110	000097-88-1	Metacrilato di butile	
20140	002998-18-7	Metacrilato di sec-butile	
20170	000585-07-9	Metacrilato di terz-butile	
20260	000101-43-9	Metacrilato di cicloesile	LMS = 0,05 mg/kg
20410	002082-81-7	Dimetacrilato di 1,4-butandiolo	LMS = 0.05 mg/kg
20530	002867-47-2	Metacrilato di 2-(dimetilammino)etile	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
20590	000106-91-2	Metacrilato di 2,3-epossipropile	QMA = $0.02 \text{ mg/}6 \text{ dm}^2$
20890	000097-63-2	Metacrilato di etile	
21010	000097-86-9	Metacrilato di isobutile	
21100	004655-34-9	Metacrilato di isopropile	
21130	000080-62-6	Metacrilato di metile	
21190	000868-77-9	Monometacrilato di etilenglicole	
21280	002177-70-0	Metacrilato di fenile	
21340	002210-28-8	Metacrilato di propile	
21460	000760-93-0	Anidride metacrilica	
21490	000126-98-7	Metacrilonitrile	LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
21520	001561-92-8	Metallilsolfonato di sodio	LMS = 5 mg/kg
21550	000067-56-1	Metanolo	<i>0.</i> 0
21640	000078-79-5	2-Metil-1,3-butadiene	QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
21730	000563-45-1	3-Metil-1-butene	QMA = 0,006 mg/6 dm ² . Solo per uso in polipropilene
21765	106246-33-7	4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)	QMA = $0.05 \text{ mg/}6 \text{ dm}^2$
21821	000505-65-7	1,4-(Metilendiossi)butano	Cfr. "1,4-Butandiolo formal"
21940	000924-42-5	N-Metilolacrilammide	LMS = NR (LR = 0.01 mg/kg)
22150	000691-37-2	4-Metil-1-pentene	LMS = 0.02 mg/kg
22331	025513-64-8	Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (40 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (60 % p/p)	$QMA = 5 mg/6 dm^2$
22332	028679-16-5	Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
22350	000544-63-8	Acido miristico	
22360	001141-38-4	Acido 2,6-naftalendicarbossilico	LMS = 5 mg/kg
22390	000840-65-3	2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile	LMS = 0.05 mg/kg
22420	003173-72-6	1,5-Diisocianato di naftalene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
22437	000126-30-7	Neopentilglicol	Cfr. "2,2-Dimetil-1,3-propandiolo"
22450	009004-70-0	Nitrocellulosa	
22480	000143-08-8	1-Nonanolo	
22550	000498-66-8	Norborene	Cfr. "Biciclo [2.2.1]ept-2-ene"
22570	000112-96-9	Isocianato di ottadecile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)





N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
24100	008050-09-7	Colofonia	
24130	008050-09-7	Gomma di colofonia	Cfr. "Colofonia"
24160	008052-10-6	Resina di tallolio	
24190	009014-63-5	Resina di legno	
24250	009006-04-6	Gomma naturale	
24270	000069-72-7	Acido salicilico	
24280	000111-20-6	Acido sebacico	
24430	002561-88-8	Anidride sebacica	
24475	001313-82-2	Solfuro di sodio	
24490	000050-70-4	Sorbitolo	
24520	008001-22-7	Olio di soia	
24540	009005-25-8	Amido commestibile	
24550	000057-11-4	Acido stearico	
24610	000100-42-5	Stirene	
24760	026914-43-2	Acido stirensolfonico	LMS = 0.05 mg/kg
24820	000110-15-6	Acido succinico	
24850	000108-30-5	Anidride succinica	
24880	000057-50-1	Saccarosio	
24887	006362-79-4	Acido 5-solfoisoftalico, sale monosodico	LMS = 5 mg/kg
24888	003965-55-7	5-Solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico	LMS = 0,05 mg/kg
24910	000100-21-0	Acido tereftalico	LMS = 7.5 mg/kg
24940	000100-20-9	Dicloruro dell'acido tereftalico	LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)
24970	000120-61-6	Tereftalato di dimetile	acido terenaneo,
25080	001120-36-1	1-Tetradecene	LMS = 0,05 mg/kg
25090	000112-60-7	Tetraetilenglicole	
25120	000116-14-3	Tetrafluoroetilene	LMS = 0,05 mg/kg
25150	000109-99-9	Tetraidrofurano	LMS = 0.6 mg/kg
25180	000102-60-3	N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina	
25210	000584-84-9	2,4-Diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
25240	000091-08-7	2,6-Diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
25270	026747-90-0	2,4-Diisocianato di toluene, dimero	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (²⁶)
25360		Trialchil(C ₅ -C ₁₅)acetato di 2,3 epossipropile	QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, PM = 43)
25380	_	Trialchil(C ₇ -C ₁₇)acetato di vinile (= Versatato di vinile)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
25385	000102-70-5	Triallilammina	In accordo con specifiche dell'allegato V
25420	000108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
25450	026896-48-0	Triciclodecandimetanolo	LMS = 0,05 mg/kg
25510	000112-27-6	Trietilenglicole	
25600	000077-99-6	1,1,1-Trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
25840	003290-92-4	Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 0,05 mg/kg
25900	000110-88-3	Triossano	LMS = 0.05 mg/kg
25910	024800-44-0	Tripropilenglicole	
25927	027955-94-8	1,1,1-Tris(4-idrossifenil)etano	QM = 0,5 mg/kg nel PF. Solo per uso in policarbonati
25960	000057-13-6	Urea	
26050	000075-01-4	Cloruro di vinile	Vedi direttiva 78/142/CEE del Consiglio
26110	000075-35-4	Cloruro di vinilidene	QM = 5 mg/kg nel PF o LMS = NR $(LR = 0.05 \text{ mg/kg})$
26140	000075-38-7	Fluoruro di vinilidene	LMS = 5 mg/kg
26155	001072-63-5	1-Vinilimidazolo	QM = 5 mg/kg nel PF
26170	003195-78-6	N-Vinil-N-metilacetammide	QM = 2 mg/kg nel PF
26320	002768-02-7	Viniltrimetossisilano	QM = 5 mg/kg nel PF
26360	007732-18-5	Acqua	In conformità della direttiva 98/83/CE

Elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono continuare a essere impiegati in attesa di una decisione circa l'inserimento nella sezione A

Sezione B

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	
11500	000103-11-7	Acrilato di 2-etilesile	
13050	000528-44-9	Acido 1,2,4-benzentricarbossilico	Cfr. "Acido trimellitico"
14260	000502-44-3	Caprolattone	
14800	003724-65-0	Acido crotonico	
15730	000077-73-6	Diciclopentadiene	
16210	006864-37-5	3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesilmetano	
17110	016219-75-3	5-Etilidenebiciclo[2.2.1]ept-2-ene	
18370	000592-45-0	1,4-Esadiene	
18700	000629-11-8	1,6-Esandiolo	
21370	010595-80-9	Metacrilato di 2-solfoetile	
21400	054276-35-6	Metacrilato di solfopropile	
21970	000923-02-4	N-Metilolmetacrilammide	
22210	000098-83-9	alfa-Metilstirene	
25540	000528-44-9	Acido trimellitico	QM(T) = 5 mg/kg nel PF
25550	000552-30-7	Anidride trimellitica	QM(T) = 5 mg/kg nel PF (espresso come acido trimellitico)
26230	000088-12-0	Vinilpirrolidone	

ALLEGATO III

ELENCO INCOMPLETO DEGLI ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

OSSERVAZIONI GENERALI

- 1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
 - a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito. Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
 - b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione (per esempio emulsionanti, tensioattivi, stabilizzatori ecc.).

L'elenco non contiene le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri (per esempio sistema catalitico).

- 2. L'elenco non contiene i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco degli autorizzati acidi, fenoli o alcoli che sono anch'essi autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "...acido, sale" figurano nell'elenco qualora non sia menzionato il corrispondente acido libero. In questi casi il significato del termine "sale" è "sale di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio, sodio e zinco".
- 3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:
 - a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito, quali:
 - impurezze delle sostanze utilizzate,
 - intermedi di reazione,
 - prodotti di decomposizione;
 - b) miscele delle sostanze autorizzate.

I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a) e b) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

- 4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.
- 5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:
 - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco.
 - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),
 - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,
 - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:
 - il limite di migrazione specifica (LMS),
 - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),
 - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm² di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),
 - ogni altra restrizione specificamente indicata,
 - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.
- 6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.
- 7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in Einecs e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

Sezione A


Elenco incompleto degli additivi armonizzato pienamente a livello comunitario

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
30000	000064-19-7	Acido acetico	
30045	000123-86-4	Acetato di butile	
30080	004180-12-5	Acetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (⁷) (espresso come rame)
30140	000141-78-6	Acetato di etile	
30280	000108-24-7	Anidride acetica	
30295	000067-64-1	Acetone	
30370	_	Acido acetilacetico, sali	
30400	_	Gliceridi acetilati	
30610	_	Acidi, C ₂ -C ₂₄ , alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612	_	Acidi, C_2 - C_{24} , alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di- e triesteri di glicerolo	
30960	_	Esteri degli acidi alifatici monocarbossilici (C ₆ -C ₂₂) con poliglicerina	
31328	_	Acidi grassi da grassi e oli alimentari animali o vegetali	
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg
31730	000124-04-9	Acido adipico	
33120	_	Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C ₄ -C ₂₄)	
33350	009005-32-7	Acido alginico	
33801	_	Acido n-alchil $(C_{10}-C_{13})$ benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
34240	_	Esteri dell'acido alchil(C ₁₀ -C ₂₀) solfonico con fenoli	LMS = 6 mg/kg. Autorizzato fino al 1º gennaio 2002
34281	_	Acidi alchil (C_8 - C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475	_	Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
34480	_	Alluminio (fibre, fiocchi, polveri)	
34560	021645-51-2	Idrossido di alluminio	
34690	011097-59-9	Idrossicarbonato di alluminio e magnesio	
34720	001344-28-1	Ossido di alluminio	
35120	013560-49-1	Diestere dell'acido 3-amminocrotonico con etere tiobis (2-idrossietilico)	
35160	006642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg
35170	000141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	000111-41-1	N-(2-amminoetill)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

N. Rif. N. CAS Restrizioni e/o specifiche Denominazione (1) (2) (3) (4) 35320 007664-41-7 Ammoniaca 001214-97-9 35440 Bromuro di ammonio 35600 001336-21-6 Idrossido di ammonio 35840 000506-30-9 Acido arachidico 35845 007771-44-0 Acido arachidonico 36000 000050-81-7 Acido ascorbico Palmitato di ascorbile 36080 000137-66-6 36160 010605-09-1 Stearato di ascorbile 36640 000123-77-3 Azodicarbonammide Solo per uso come agente rigonfiante 36840 012007-55-5 Bario tetraborato LMS(T) = 1 mg/kg espresso bario (12) e LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) 36880 008012-89-3 Cera d'api 003061-75-4 36960 Beenammide 37040 000112-85-6 Acido beenico 37280 001302-78-9 Bentonite 37360 000100-52-7 Benzaldeide In accordo con la nota 9 dell'allegato VI 37600 000065-85-0 Acido benzoico 37680 000136-60-7 Benzoato di butile 000093-89-0 37840 Benzoato di etile 38080 000093-58-3 Benzoato di metile 38160 002315-68-6 Benzoato di propile 38320 005242-49-9 4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossoxazolil)stilbene In accordo con specifiche dell'allegato V 38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-amminopropil)etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetra-LMS = 5 mg/kgmetil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina 38515 001533-45-5 4,4'-Bis(2-benzossazolil)stilbene LMS = $0.05 \text{ mg/kg} (^{1})$ 38810 080693-00-1 Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato) LMS = 5 mg/kg38840 154862-43-8 Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito somma sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)] 38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo 38950 079072-96-1 Bis(4-etilbenzilideno)sorbitolo 39200 006200-40-4 Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio LMS = 1.8 mg/kg39815 182121-12-6 $QMA = 0.05 \text{ mg}/6 \text{ dm}^2$ 9,9-Bis(metossimetil)fluorene 39890 087826-41-3 Bis(metilbenziliden)sorbitolo 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 39925 129228-21-3 3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano LMS = 0.05 mg/kg40120 068951-50-8 Idrossimetilfosfonato di bis(polietileneglicole) LMS = 0.6 mg/kg



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
40320	010043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (²³) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
40400	010043-11-5	Nitruro di boro	
40570	000106-97-8	Butano	
40580	000110-63-4	1,4-Butandiolo	$LMS(T) = 0.05 \text{ mg/kg} (^{24})$
41040	005743-36-2	Butirrato di calcio	
41120	010043-52-4	Cloruro di calcio	
41280	001305-62-0	Idrossido di calcio	
41520	001305-78-8	Ossido di calcio	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Solfoalluminato di calcio	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
41760	008006-44-8	Cera candelilla	
41840	000105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
41960	000124-07-2	Acido caprilico	
42160	000124-38-9	Diossido di carbonio	
42320	007492-68-4	Carbonato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
42500	_	Acido carbonico, sali	
42640	009000-11-7	Carbossimetilcellulosa	
42720	008015-86-9	Cera Carnauba	
42800	009000-71-9	Caseina	
42960	064147-40-6	Olio di ricino disidratato	
43200	_	Mono- e digliceridi dell'olio di ricino	
43280	009004-34-6	Cellulosa	
43300	009004-36-8	Acetobutirrato di cellulosa	
43360	068442-85-3	Cellulosa rigenerata	
43440	008001-75-0	Ceresina	
43515	_	Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA = $0.9 \text{ mg/}6 \text{ dm}^2$
44160	000077-92-9	Acido citrico	
44640	000077-93-0	Citrato di trietile	
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg (11) (espresso come iodio)
45280	_	Fibre di cotone	
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS = 0.05 mg/kg
45560	014464-46-1	Cristobalite	
45760	000108-91-8	Cicloesilammina	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Acido n-decanoico	






N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
55120	000110-17-8	Acido fumarico	
55190	029204-02-2	Acido gadoleico	
55440	009000-70-8	Gelatina	
55520	_	Fibre di vetro	
55600	_	Microsfere di vetro	
55680	000110-94-1	Acido glutarico	
55920	000056-81-5	Glicerina	
56020	099880-64-5	Dibeenato di glicerina	
56360	_	Esteri di glicerina con l'acido acetico	
56486	_	Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio $(C_{14}-C_{18})$ e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio $(C_{16}-C_{18})$	
56487	_	Esteri di glicerina con l'acido butirrico	
56490	_	Esteri di glicerina con l'acido erucico	
56495	_	Esteri di glicerina con l'acido 12-idrossistearico	
56500	_	Esteri di glicerina con l'acido laurico	
56510	_	Esteri di glicerina con l'acido linoleico	
56520	_	Esteri di glicerina con l'acido miristico	
56540	_	Esteri di glicerina con l'acido oleico	
56550	_	Esteri di glicerina con l'acido palmitico	
56565	_	Esteri di glicerina con l'acido nonanoico	
56570	_	Esteri di glicerina con l'acido propionico	
56580	_	Esteri di glicerina con l'acido ricinoleico	
56585	_	Esteri di glicerina con l'acido stearico	
56610	030233-64-8	Monobeenato di glicerina	
56720	026402-23-3	Monoesanoato di glicerina	
56800	030899-62-8	Monolaurato diacetato di glicerina	
56880	026402-26-6	Monoottanoato di glicerina	
57040	_	Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico	
57120	_	Monooleato di glicerina, estere con acido citrico	
57200	_	Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico	
57280	_	Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico	
57600	_	Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico	
57680	010641.57.1	Monostearato di glicerina, estere con acido citrico	
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
57920	000620-67-7	Trieptanoato di glicerina	
58300	007702 42 5	Glicina, sali	
58320	007782-42-5	Grafite	
58400	009000-30-0	Gomma di guar	
58480	009000-01-5	Gomma arabica	
58720	000111-14-8	Acido eptanoico	
59360	000142-62-1	Acido esanoico	
59760 50000	019569-21-2	Huntite Acido cloridrico	
59990	007647-01-0 012072-90-1	Acido cloridrico Idromagnesite	

N. Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche (1) (2) (3) (4) 012304-65-3 60080 Idrotalcite 60160 000120-47-8 4-Idrossibenzoato di etile 60180 004191-73-5 4-Idrossibenzoato di isopropile 60200 000099-76-3 4-Idrossibenzoato di metile 60240 000094-13-3 4-Idrossibenzoato di propile 60480 003864-99-1 2-(2'-Idrossi-3,5'-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo $LMS(T) = 30 \text{ mg/kg} (^{19})$ 60560 009004-62-0 Idrossietilcellulosa 60880 009032-42-2 Idrossietilmetilcellulosa 009005-27-0 Idrossietilamido 61120 61390 037353-59-6 Idrossimetilcellulosa 009004-64-2 61680 Idrossipropilcellulosa 61800 009049-76-7 Idrossipropilamido 61840 000106-14-9 Acido 12-idrossistearico 62140 006303-21-5 Acido ipofosforoso 001332-37-2 62240 Ossido di ferro 000078-78-4 62450 Isopentano 62640 008001-39-6 Cera giapponese 62720 001332-58-7 Caolino 62800 Caolino calcinato 000050-21-5 62960 Acido lattico 63040 000138-22-7 Lattato di butile 000143-07-7 Acido laurico 63280 63760 008002-43-5 Lecitina 63840 000123-76-2 Acido levulinico 63920 000557-59-5 Acido lignocerico 64015 000060-33-3 Acido linoleico 64150 028290-79-1 Acido linolenico 64500 Lisina, sali 64640 001309-42-8 Idrossido di magnesio 001309-48-4 64720 Ossido di magnesio 64800 00110-16-7 Acido maleico LMS(T) = 30 mg/kg (4)65020 006915-15-7 Acido malico 65040 000141-82-2 Acido malonico 000087-78-5 65520 Mannitolo 65920 066822-60-4 Copolimeri di cloruro di n-metacriloilossietil-n,n-dimetil-n-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-meta-crilato di etile-metacrilato di cicloesile-n-vinil-2-pirrolidone 66200 037206-01-2 Metilcarbossimetilcellulosa 66240 009004-67-5 Metilcellulosa 66560 004066-02-8 LMS(T) = 3 mg/kg (6)2,2'-Metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo) 66580 000077-62-3 2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo] LMS(T) = 3 mg/kg (6)66640 009004-59-5 Metiletilcellulosa



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
66695	_	Metilidrossimetilcellulosa	
66700	009004-65-3	Metilidrossipropilcellulosa	
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
67120	012001-26-2	Mica	
67170	_	Miscela di 5,7-di-terz-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) e 5,7-di-terz-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranone (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg
67180	_	Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)	LMS = 5 mg/kg (¹)
67200	001317-33-5	Disolfuro di molibdeno	
67840	_	Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina	
67850	008002-53-7	Cera montana	
67891	000544-63-8	Acido miristico	
68040	003333-62-8	7-[2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina	
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2' 2"-Nitrilo [trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfito]	LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)
68960	000301-02-0	Oleammide	
69040	000112-80-1	Acido oleico	
69760	000143-28-2	Alcol oleico	
70000	070331-94-1	2,2'-Ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	
70240	012198-93-5	Ozocerite	
70400	000057-10-3	Acido palmitico	
71020	000373-49-9	Acido palmitoleico	
71440	009000-69-5	Pectina	
71600	000115-77-5	Pentaeritrite	
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è usato il simulante D nella direttiva 85/572/CEE
71670	178671-58-4	Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/kg
71680	006683-19-8	Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite	
71720	000109-66-0	Pentano	
72640	007664-38-2	Acido fosforico	
73160	_	Fosfati di mono- e di-n-alchile (C ₁₆ e C ₁₈)	LMS = 0,05 mg/kg
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile	LMS =5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)
74240	031570-04-4	Fosfito de tris(2,4-di-terz-butilfenile)	
74480	000088-99-3	Acido o-ftalico	





N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
82960	001330-80-9	Monooleato di 1,2-propilenglicole	
83120	029013-28-3	Monopalmitato di 1,2-propilenglicole	
83300	001323-39-3	Monostearato di 1,2-propilenglicole	
83320	_	Propilidrossietilcellulosa	
83325	_	Propilidrossimetilcellulosa	
83330	_	Propilidrossipropilcellulosa	
83440	002466-09-3	Acido pirofosforico	
83455	013445-56-2	Acido pirofosforoso	
83460	012269-78-2	Pirofillite	
83470	014808-60-7	Quarzo	
83599	068442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
83610	073138-82-6	Acidi di colofonia	
83840	008050-09-7	Colofonia	
84000	008050-31-5	Estere di colofonia con glicerina	
84080	008050-26-8	Estere di colofonia con pentaeritrite	
84210	065997-06-0	Colofonia idrogenata	
84240	065997-13-9	Estere di colofonia idrogenata con glicerina	
84320	008050-15-5	Estere di colofonia idrogenata con metanolo	
84400	064365-17-9	Estere di colofonia idrogenata con pentaeritrite	
84560	009006-04-6	Gomma naturale	
84640	000069-72-7	Acido salicilico	
85360	000109-43-3	Sebacato di dibutile	
85600	_	Silicati naturali	
85610	_	Silicati naturali sililati (esclusi amianto)	
85680	001343-98-2	Acido silicico	
85840	053320-86-8	Silicato di litio, magnesio, sodio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
86000	_	Acido silicico sililato	
86160	000409-21-2	Carburo di silicio	
86240	007631-86-9	Diossido di silicio	
86285	_	Biossido di silicio sililato	
86560	007647-15-6	Bromuro di sodio	
86720	001310-73-2	Idrossido di sodio	
87040	001330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/kg (²³) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
87200	000110-44-1	Acido sorbico	
87280	029116-98-1	Dioleato di sorbitano	

N. Rif. N. CAS Restrizioni e/o specifiche Denominazione (1) (2) (3) (4) Monobeenato di sorbitano 87520 062568-11-0 87600 001338-39-2 Monolaurato di sorbitano 87680 001338-43-8 Monooleato di sorbitano 87760 026266-57-9 Monopalmitato di sorbitano 87840 001338-41-6 Monostearato di sorbitano 87920 061752-68-9 Tetrastearato di sorbitano 88080 Trioleato di sorbitano 026266-58-0 054140-20-4 88160 Tripalmitato di sorbitano 88240 026658-19-5 Tristearato di sorbitano 88320 000050-70-4 Sorbitolo 88600 026836-47-5 Monostearato di sorbitolo 88640 008013-07-8 Olio di soia epossidato In accordo con specifiche dell'allegato V 88800 009005-25-8 Amido commestibile 88880 068412-29-3 Amido idrolizzato 88960 000124-26-5 Stearammide 89040 000057-11-4 Acido stearico 89200 007617-31-4 Stearato di rame $LMS(T) = 30 \text{ mg/kg}(^7)$ (espresso come rame) 89440 Esteri dell'acido stearico con etilenglicole LMS(T) = 30 mg/kg (3)90720 058446-52-9 Stearoilbenzoilmetano 90800 005793-94-2 Stearoil-2-lactilato di calcio 90960 000110-15-6 Acido succinico 91200 000126-13-6 Acetoisobutirrato di saccarosio 91360 000126-14-7 Ottaacetato di saccarosio 91840 007704-34-9 Zolfo 91920 007664-93-9 Acido sulfurico 92030 010124-44-4 Solfato di rame $LMS(T) = 30 \text{ mg/kg}(^7)$ (espresso come rame) 92080 014807-96-6 Talco In accordo con le specifiche JECFA 92150 001401-55-4 Acidi tannici 92160 000087-69-4 Acido tartarico



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
92195	_	Taurina, sali	
92205	057569-40-1	Diestere dell'acido tereftalico con 2,2'-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	
92350	000112-60-7	Tetraetilenglicole	
92640	000102-60-3	N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil)etilendiammina	
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS = 5 mg/kg
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS = 6 mg/kg
93440	013463-67-7	Diossido di titanio	
93520	000059-02-9 010191-41-0	alfa-Tocoferolo	
93680	009000-65-1	Gomma adragante	
93720	000108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
94320	000112-27-6	Trietilenglicole	
94960	000077-99-6	1,1,1-Trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg
95200	001709-70-2	1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)benzene	
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con la direttiva 98/83/CE
95859	_	Cere, raffinate, derivate da materie prime a base di petrolio o idrocarburi sintetici	In accordo con specifiche dell'allegato V
95883	_	Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi da petrolio	In accordo con specifiche dell'allegato V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920	_	Farina e fibre di legno, non trattati	
95935	011138-66-2	Gomma xantorrea	
96190	020427-58-1	Idrossido di zinco	
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	
96320	001314-98-3	Solfuro di zinco	

Sezione B Elenco incompleto degli additivi di cui all'articolo 4, comma 2

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
30180	002180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
31520	061167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/kg
31920	000103-23-1	Adipato di bis (2-etilesile)	LMS = 18 mg/kg (1)
34230	_	Acido alchil (C ₈ -C ₂₂)solfonico	LMS = 6 mg/kg
35760	001309-64-4	Triossido di antimonio	LMS = 0,02 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)
36720	017194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)
36800	010022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)
38240	000119-61-9	Benzofenone	LMS = 0.6 mg/kg
38560	007128-64-5	2,5-Bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene	LMS = 0,6 mg/kg
38700	063397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/kg
38800	032687-78-8	N,N'-Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide	LMS = 15 mg/kg
38820	026741-53-7	bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito	LMS = 0.6 mg/kg
39060	035958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano	LMS = 5 mg/kg
39090	_	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil(C ₈ -C ₁₈)ammina	$LMS(T) = 1,2 \text{ mg/kg} (^{13})$
39120		Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C ₈ -C ₁₈)ammina	LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl)
40000	000991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg
40160	061269-61-2	Copolimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/kg
40800	013003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/kg
40980	019664-95-0	Butirrato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
42000	063438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/kg
42400	010377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
42480	000584-09-8	Carbonato di rubidio	LMS = 12 mg/kg
43600	004080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	LMS = 0.3 mg/kg
43680	000075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/kg. In accordo con le specifiche dell'allegato V
44960	011104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto)
45440	_	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/kg
45650	006197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg
46720	004130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
47600	084030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS = 12 mg/kg
48640	000131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	$LMS(T) = 6 mg/kg (^{15})$



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18800	000097-23-4	2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/kg
18880	000131-53-3	2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^{15})$
49600	026636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
49840	002500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/kg
50160	_	Bis[n-alchile(C ₁₀ -C ₁₆) tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50240	010039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50320	015571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50360	_	Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50400	033568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50480	026401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = $0.04 \text{ mg/kg} (^{17})$ (espresso come stagno)
50560	_	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50640	003648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50720	015571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)
50800	_	Dimaleato di di-n-ottilstagno, esterificato	LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)
50880	_	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50960	069226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
51040	015535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
51120	_	(Tiobenzoato) (2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)
51570	000127-63-9	Difenilsolfone	LMS = $3 \text{ mg/kg} (^{25})$
51680	000102-08-9	N,N'-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/kg
52000	027176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
52320	052047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/kg
52880	023676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3.6 mg/kg
53200	023949-66-8	2-Etossi-2'-etilossanilide	LMS = 30 mg/kg
8960	000057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/kg
59120	023128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/kg
9200	035074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/kg
50320	070321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/kg
50400	003896-11-5	2-(2'-Idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/kg (19)
60800	065447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina — succinato di dimetile	LMS = 30 mg/kg
61280	003293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^{15})$
61360	000131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^{15})$



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
61440	002440-22-4	2-(2'-Idrossi-5'-metilfenil)benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/kg (19)
61600	001843-05-6	2-Idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	$LMS(T) = 6 \text{ mg/kg} (^{15})$
63200	051877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
64320	010377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espesso come iodio) LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
65120	007773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65200	012626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65280	010043-84-2	Ipofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65360	011129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65440	_	Pirofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
66360	085209-91-2	2',2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg
66400	000088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/kg (²⁰)
66480	000119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/kg $(^{20})$
67360	067649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno	LMS = 24 mg/kg
67520	054849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
67600	_	$Tris[alchile(C_{10}\text{-}C_{16}) \ tioglicolato] \ di \ mono-n-ottilstagno$	LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)
67680	027107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)
67760	026401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espres come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg (1-4) (e presso come cobalto). Non p polimeri in contatto con a menti per i quali è previsto l' so del simulante D nella diret va 85/572/CEE e solo per co tatto indiretto con alimen dietro uno strato di PET.
68320	002082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/kg
68400	010094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/kg
58860	004724-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0.05 mg/kg
59840	016260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/kg
72160	000948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/kg
72800	001241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg
73040	013763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
73120	010124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)



N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
74400	_	Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)	LMS = 30 mg/kg
77440	_	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/kg
77520	061791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/kg
78320	009004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/kg
81200	071878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/kg
81680	007681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espresso come iodo)
82020	019019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto)
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/kg e in accorde con le specifiche dell'allegato V
83700	000141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/kg
84800	000087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/kg
84880	000119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/kg
85760	012068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
85920	012627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
86800	007681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espresso come iodo)
86880	_	Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/kg
89170	013586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto)
92000	007727-43-7	Sulfato di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (¹²) (espresso come bario)
92320	_	Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/kg
92560	038613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/kg
92800	000096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0.48 mg/kg
92880	041484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo	LMS = $2,4 \text{ mg/kg}$
93120	000123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	$LMS(T) = 5 \text{ mg/kg} (^{21})$
93280	000693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	$LMS(T) = 5 \text{ mg/kg} (^{21})$
94560	000122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/kg
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano	
95280	040601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/kg
95360	027676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/kg
95600	001843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/kg

ALLEGATO IV

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

N. Réf.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	080181-31-3	Copolimero tra l'acido 3-idrossibuta- noico e l'acido 3-idrossipentanoico	LMS = 0,05 mg/kg per l'acido croto- nico (come impurezza) e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V

ALLEGATO V

SPECIFICHE

Parte A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante accoppiamento diazo non devono rilasciare amine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0.02~mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle amine aromatiche primarie contenute nella presente direttiva sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione.

Parte B: Altre specifiche

N. Rif.	ALTRE SPECIFICHE						
16690	Divinilbenzene						
	Può contenere fino al 40 %	di etilvinilbenzene					
18888	Copolimero fra acido 3-idro	ossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico					
	Definizione	Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di Alcaligenes eutrophus utilizzando misture di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di Alcaligenes eutrophus del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico delle colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali					
	Denominazione chimica	Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)					
	Numero CAS	080181-31-3					
	Formula strutturale CH ₃						
		CH_3 O CH_2 O					
		(-O-CH-CH ₂ -C-)m - (O-CH-CH ₂ -C-)n					
	$\operatorname{dove} n/(m+n) > 0 \ e \le 0.25$						
	Peso molecolare medio	Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)					
	Saggio	Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossipentanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come misura degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico					
	Descrizione	Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento					
	Caratteristiche	Caratteristiche					
	Prove di identificazione						
	Solubilità	Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua					
	Migrazione	La migrazione dell'acido crotonico non dovrebbe superare 0,05 mg/kg di prodotto alimentare					
	Purezza	Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:					
	— Azoto	Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica					
	— Zinco	Non oltre 100 mg/kg di materia plastica					
	— Rame	Non oltre 5 mg/kg di materia plastica					

(*) Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

N. Rif.	ALTRE SPECIFICHE			
	 Piombo Non oltre 5 mg/kg di materia plastica Arsenico Non oltre 1 mg/kg di materia plastica Cromo Non oltre 1 mg/kg di materia plastica 			
23547	Polidimetilsilossano (PM > 6 800) Viscosità minima 100×10^{-6} m²/s (= 100 centistoke) a 25 °C			
25385	Triallilammina 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti			
38320	4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene Non oltre 0,05 % p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)			
43680	Clorodifluorometano Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza			
47210	Polimero dell'acido dibutiltiostannoico Unità molecolare = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)n$ (n = 1,5-2)			
76721	Polidimetilsilossano (PM > 6 800) Viscosità minima 100×10^{-6} m²/s (= 100 centistoke) a 25 °C			
83595	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodot di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile Composizione: — 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 38613-77-3) (36-46 % p/p (*)), — 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-00-4) (17-23 % p/p (*)), — 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-01-5) (1-5 % p/p (*)), — 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 91362-37-7) (11-19 % p/p (*)), — Tris(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)), — 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (< 5 % p/p (*)) Altre specifiche: — Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 % e massimo 5,9 % — Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo — Intervallo di fusione: 85-110 °C			
88640	Olio di soia, epossidato Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6			
95859	Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: — Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) — Viscosità non inferiore 11 × 10 ⁻⁶ m²/s (= 11 centistoke) a 100 °C — Peso molecolare medio non inferiore a 500			
95883	Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: — Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) — Viscosità non inferiore a 8,5 × 10 ⁻⁶ m²/s (= 8,5 centistoke) a 100 °C — Peso molecolare medio non inferiore a 480			

ΙT

ALLEGATO VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

- (1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.
- (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.
- (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.
- (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.
- (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.
- (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.
- (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.
- (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.
- (9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.
- (10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.
- (11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.
- (12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.
- (13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.
- (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.
- (15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.
- (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.
- (17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.
- (18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.
- (19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.
- (20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.
- (21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.
- (22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 17260 e 18670, non deve superare la restrizione indicata.
- (23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.
- (24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

- (25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.
- $(^{26})$ QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

ALLEGATO VII

Parte A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

Direttiva 90/128/CEE della Commissione (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26)

Direttiva 92/39/CEE della Commissione (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)

Direttiva 93/9/CEE della Commissione (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)

Direttiva 95/3/CE della Commissione (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)

Direttiva 96/11/CE della Commissione (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)

Direttiva 1999/91/CE della Commissione (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)

Direttiva 2001/62/CE della Commissione (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)

Direttiva 2002/17/CE della Commissione (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)

Parte B TERMINI PER LA TRASPOSIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

	Termini			
Direttiva	Per la trasposizione	Per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva	Per vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva	
90/128/CEE (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26)	31 dicembre 1990	1º gennaio 1991	1º gennaio 1993	
92/39/CEE (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)	31 dicembre 1992	31 marzo 1994	1º aprile 1995	
93/9/CEE (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)	1º aprile 1994	1º aprile 1994	1º aprile 1996	
95/3/CE (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)	1º aprile 1996	1º aprile 1996	1° aprile 1998	
96/11/CE (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)	1º gennaio 1997	1º gennaio 1997	1º gennaio 1999	
1999/91/CE (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)	31 dicembre 2000	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003	
2001/62/CE (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)	30 novembre 2002	1º dicembre 2002	1º dicembre 2002	
2002/17/CE (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)	28 febbraio 2003	1º marzo 2003	1° marzo 2004 1° marzo 2003 per i materiali e gli oggetti che contengono divinil- benzene	

ALLEGATO VIII

TABELLA DI CORRELAZIONE

Direttiva 90/128/CEE	Questa direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3a	Articolo 4
Articolo 3b	Articolo 5
Articolo 3c	Articolo 6
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 12
ALLEGATO I	ALLEGATO I
ALLEGATO II	ALLEGATO II
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV	ALLEGATO IV
ALLEGATO V	ALLEGATO V
ALLEGATO VI	ALLEGATO VI
-	ALLEGATO VII
-	ALLEGATO VIII»